

TRIBUNALE SALERNO

25 FEBBRAIO 2003

GIUDICE: SERGIO

PARTI: BANCA DI SALERNO

CREDITO COOPERATIVO S.R.L.

(avv. Esposito)

WATCHES DI DE MARTINO E.

(avv. ti Sica, Maietta)

Nome a dominio • Scelta dell'utente • Libera

• Impiego nome altrui

• Uso indebito

Il nome a dominio non è costituito soltanto da combinazioni alfanumeriche casuali o assegnate d'ufficio, bensì da una denominazione liberamente scelta

dall'utente in funzione di identificazione della sua persona o della sua attività.

L'uso indebito del nome altrui come nome a dominio viola la personalità del soggetto cui il nome appartiene ed impedisce l'estrinsecazione del suo diritto ad utilizzare il segno distintivo idoneo a distinguerlo da tutti gli altri soggetti.

Con atto di citazione notificato il 3.1.2001 la Banca di Salerno, Credito Cooperativo, società cooperativa a r.l., in persona del Presidente pro-tempore dott. Nicola Esposito, conveniva in giudizio la ditta Watches di De Martino Elvira, in persona dell'omonimo titolare, per ottenere la conferma del provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Salerno in data 4.12.2000, con inibizione alla convenuta di usare, in qualsiasi forma, anche sulla rete internet, il marchio Banca di Salerno, e divieto della utilizzazione dei nomi di dominio internet *www.bancadisalerno.com* e *www.bancadisalerno.org.*; per sentire accertare la responsabilità della convenuta e ottenerne la condanna al risarcimento del danno derivante dall'impossibilità di utilizzare il veicolo conoscitivo e pubblicitario della rete internet ai fini dell'offerta dei suoi servizi e prodotti, nella misura di L. 1.000.000.000, o altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché la condanna al risarcimento del danno morale, nella misura di L. 60.000.000, o altra ritenuta equa, per l'uso indebito del marchio Banca di Salerno; per sentire ordinare alla convenuta di rinunciare alla assegnazione dei nomi di dominio sopra indicati, attraverso apposita richiesta alla competente Autorità di Registrazione, con fissazione di una penale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento; per sentire ordinare la pubblicazione della sentenza nei medesimi siti internet citati nonché su almeno tre giornali, di cui uno a diffusione nazionale.

Esponeva che nel marzo 2000 si era attivata presso la competente Registration Authority Italiana per l'assegnazione di un nome di dominio internet denominato *www.bancadisalerno.com*, al fine di pubblicizzare e commercializzare i propri prodotti e offrire i propri servizi anche attraverso il veicolo di diffusione della rete internet; che l'assegnazione non poteva essere effettuata perché il sito internet era già stato registrato ed assegnato alla convenuta; che analoga situazione si era verificata per il sito *www.bancadisalerno.org*; che aveva inutilmente richiesto alla convenuta, con lettere raccomandate del 26.4.2000 e 27.7.2000, e poi del 23.9.2000, di richiedere la revoca dell'assegnazione del nome di dominio; che aveva, pertanto, proposto ricorso *ex art. 700 c.p.c.*, a tutela dei suoi diritti; che il Tribunale di Salerno, con provvedimento in data 4.12.2000, aveva accolto la domanda cautelare e inibito alla convenuta di usare i nomi di dominio internet dedotti in giudizio.

*La Ditta Watches di De Martino Elvira, in persona del titolare, si costituiva in giudizio e chiedeva la revoca dell'ordinanza cautelare del 4.12.2000 sopra richiamata; chiedeva, poi, l'autorizzazione all'uso dei siti *www.bancadisalerno.com* e *org.*, in quanto unico titolare per il prin-*

cipio first come, first served, ed il rigetto della domanda proposta dalla società attrice, della quale chiedeva anche la condanna al risarcimento di tutti i danni « subiti e subendi », e la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

Esponesse di aver proposto reclamo al Collegio avverso il provvedimento del 4.12.2000, di accoglimento della domanda cautelare. *Contestava sia l'esistenza del marchio di fatto Banca di Salerno, sia l'ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., sia l'invocabilità della tutela ex art. 7 c.c. sul diritto al nome*. Assumeva che il nome di dominio aveva il solo valore di indirizzo alfanumerico telematico e che, comunque, difettava il requisito del *periculum in mora*.

Con le note autorizzate, depositate in cancelleria il 28.6.2001 ai sensi dell'art. 183, comma 5, c.p.c., la parte attrice ribadiva le sue domande e rappresentava l'avvenuto rigetto, da parte del Tribunale di Salerno in composizione collegiale, del reclamo proposto dalla controparte avverso l'ordinanza di accoglimento della richiesta cautelare del 4.12.2000. Produceva copia del provvedimento di rigetto, emesso in data 9.3.2001.

Sulle conclusioni delle parti, come rassegnate alla udienza del 31.5.2002, la causa veniva riservata per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — La domanda proposta dalla società attrice è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Come già ampiamente esposto nell'ordinanza emessa all'esito del giudizio cautelare in data 4.12.2000, la cui motivazione qui integralmente si richiama, deve ribadirsi che la *tutela accordabile è quella apprestata dall'art. 7 c.c.*

La diversità dei settori merceologici di operatività delle parti (settore creditizio, la parte attrice; commercio di orologi, la parte convenuta) *esclude*, invero, come correttamente rilevato dalla convenuta, *l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2598, comma 1, c.c. e della legge sui marchi*, esclusa anche dalla natura del nome di dominio o indirizzo internet, come appresso si dirà.

Restano pacifici tra le parti i fatti essenziali già evidenziati con l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. richiamata, ossia la denominazione « Banca di Salerno » della società attrice e la registrazione dei nomi di dominio *www.bancadisalerno.com* e *www.bancadisalerno.org* effettuata dalla convenuta presso la Registration Authority.

La convenuta ribadisce il suo assunto in ordine al ritenuto mero valore di indirizzo alfanumerico telematico del nome di dominio, che lo renderebbe inidoneo a ledere posizioni di diritto soggettivo.

La tesi ancora una volta non appare condivisibile giacché, come ormai sempre più frequentemente ribadito nelle pronunzie rinvenibili in materia, *il domain name non è costituito soltanto da combinazioni alfanumeriche causali, o assegnate di ufficio, bensì anche, soprattutto per quanto riguarda il Second Level Domain, da una denominazione, ossia da un nome, appunto, liberamente scelto dall'utente, in funzione di identificazione della sua persona o della sua attività.*

Il domain name identifica, infatti, come è noto, un computer, e gli consente di interagire con altri computer (sicché non può essere equiparato al marchio, che è invece elemento di identificazione di prodotti), ma, nel fare

ciò, identifica anche un luogo virtuale di offerta di prodotti o servizi e, come accade sempre più frequentemente, rappresenta un mezzo di diffusione capillare di informazioni da parte di un soggetto, fisico o giuridico, interessato alla divulgazione.

L'elemento di funzione distintiva sulla rete Internet, insito in ogni nome di dominio, esclude la sua riducibilità a mero indirizzo telematico soggetto esclusivamente alla regola c.d. di naming ed in particolare alla regola « first come, first served », e comporta la sua sottoposizione alle comuni regole di tutela dei segni distintivi, tra i quali il nome della persona, fisica o giuridica. La disciplina dettata dall'art. 7 c.c. con riguardo alla persona fisica è, invero, applicabile analogicamente anche in favore della persona giuridica privata o pubblica, in relazione all'uguale interesse della medesima ad evitare confusione con altri soggetti (così, Cass. 26.2.1981 n. 1185), ed al suo diritto al nome, riconosciuto dall'ordinamento, anche alla stregua del principio costituzionale di cui all'art. 2 Cost. (Cass. 22.6.1985 n. 3769). È convincimento comune, infatti, che il nome sociale sia un vero e proprio nome civile, e che le società abbiano un diritto soggettivo alla propria identità personale, a vedere cioè riconosciuta la propria individualità nell'ambito del contesto sociale nel quale operano, al di là delle esigenze peculiari alla loro (eventuale) attività di impresa, giacché gli interessi, privati o pubblici, connessi con la denominazione sociale sono, sotto molti aspetti, sostanzialmente simili a quelli tutelati dalle norme che disciplinano il nome della persona fisica.

Il ricorso alla disciplina generale apprestata dall'art. 7 c.c. si impone tutte le volte in cui, come nella fattispecie in esame, non siano applicabili discipline speciali e non si discuta dell'indebito uso di nome altrui « in occasione dell'adozione di una ditta commerciale o di un marchio ».

In fatto, tra le parti si è determinata una situazione di conflitto per effetto della assunzione, da parte della convenuta, della denominazione sociale dell'attrice in occasione della registrazione di nomi di dominio.

L'assunzione è indebita, in quanto l'uso del nome Banca di Salerno è fatto da persona fisica, titolare di omonima ditta individuale (ditta Watches di De Martino Elvira), priva di qualsiasi diritto o titolo al nome indicato come domain name (bancadisalerno), non corrispondente ad alcun suo segno distintivo tecnicamente inteso, e corrispondente, invece, alla denominazione sociale della parte attrice.

La convenuta non deduce, d'altra parte, alcun diritto, riconosciuto dall'ordinamento, all'uso del nome suddetto, ma si limita a richiamare le regole c.d. di naming, che non possono non essere subordinate a quelle dettate da fonte normativa primaria, restando, le prime, applicabili soltanto finché i comportamenti non assumano rilievo per settori disciplinati dalla legge statale.

Ai fini della tutela del nome è sufficiente la possibilità del pregiudizio, dal momento che l'art. 7 c.c. consente a colui che « possa risentire pregiudizio » di chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo.

Il pregiudizio effettivo costituisce, invece, presupposto dell'azione di risarcimento del danno (giurisprudenza costante; cfr., per le più risalenti, Cass. 15.3.1969 n. 829; Cass. 11. n. 2356).

La potenzialità lesiva del comportamento della convenuta è *in re ipsa*, giacché, come già rilevato con l'ordinanza resa all'esito del giudizio cautelare, l'uso indebito del nome altrui viola la personalità di quest'ultimo ed impedisce l'estrinsecazione del suo diritto — in quanto soggetto dotato

di personalità — ad utilizzare un segno distintivo idoneo a distinguerlo da tutti gli altri soggetti, fisici o giuridici.

Ogni persona, fisica o giuridica, ha interesse, come è ovvio, alla propria identificazione; questo interesse si combina con quello — pubblico — alla esatta individuazione dei singoli e dei gruppi sociali.

L'uso indebito della denominazione sociale della parte attrice produce, come già sottolineato nella più volte citata ordinanza, il probabile, più che possibile, effetto di fuorviare il pubblico degli utenti, ed impedisce all'attrice di utilizzare legittimamente il proprio nome per la individuazione di un suo sito .com e .org sulla rete internet.

Deve accogliersi, dunque, la prima domanda proposta dalla parte attrice e, a conferma di quanto disposto con l'ordinanza emessa in data 4.12.2000, ordinarsi alla convenuta di cessare il fatto lesivo mediante la cancellazione della registrazione dei nomi di dominio per cui è causa.

Non può trovare accoglimento, invece, la domanda risarcitoria pure proposta dalla parte attrice.

Si è già detto che la tutela risarcitoria apprestata dall'art. 7 c.c. richiede la sussistenza di un pregiudizio effettivo. Sul punto la domanda è rimasta carente sia di deduzioni che di prova. L'attrice ha omesso, invero, di indicare gli eventuali specifici profili di danno dipendenti dalla condotta della convenuta e comunque non ha indicato alcuna circostanza idonea a corroborare l'assunto della sussistenza di un effettivo danno.

Ai fini del risarcimento del danno non è sufficiente, infatti, l'illegittimità della condotta dell'agente, ma è necessario che ricorra il fatto illecito in tutti gli elementi costitutivi di cui all'art. 2043 c.c., che, ovviamente, vanno accertati mediante idonea prova (cfr. Cass. 7.3.1991 n. 2426).

Neppure è ammissibile una liquidazione equitativa del danno, che pure presuppone una prova precisa circa la sussistenza del danno, accompagnata da difficoltà di prova in ordine al suo preciso ammontare. Il potere del giudice di procedere alla liquidazione con valutazione equitativa non esonera, infatti, l'interessato dall'obbligo di fornire la prova suddetta, esauendosi nella necessità di colmare le lacune inevitabili in ordine all'ammontare del danno.

Non si ritiene di disporre, infine, la pubblicazione della sentenza ai sensi del comma 2 dell'art. 7 c.c., giacché, per un verso, non è rimasto provato un danno effettivo, dipendente dal comportamento usurpativo esaminato, da riparare anche con il mezzo della pubblicazione della presente pronunzia, e, per altro verso, non risultano verificate le condizioni che giustificano un interesse a smentire pubblicamente false rappresentazioni della realtà. Manca, infatti, la prova di una effettiva attivazione dei siti internet dedotti in giudizio.

Eguale da rigettarsi è la domanda risarcitoria proposta dalla parte convenuta, la quale, oltre ad omettere ogni deduzione e prova in ordine ad un danno risarcibile, non ha neppure precisato il fatto, doloso o colposo, della controparte che avrebbe determinato un qualsivoglia evento dannoso.

Non può trovare accoglimento, infine, la domanda risarcitoria, pure proposta dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., rimandando esclusa la temerarietà della lite, a tacer d'altro, dall'accoglimento, sia pure parziale, della domanda.

La parte convenuta, rimasta soccombente, deve essere condannata, in ossequio appunto al principio della soccombenza, a rimborsare alla con-

troparte le spese di giudizio, cautelare e di merito, che vengono liquidate, come da dispositivo, sulla base degli atti, in mancanza di nota specifica.

La sentenza è, per legge, provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M. — Il Tribunale di Salerno, nella persona del Giudice, dott.ssa Rosa Sergio, pronunciando sulla domanda proposta dalla Banca di Salerno, Credito Cooperativo, società cooperativa a r.l., in persona del Presidente pro-tempore dott. Nicola Esposito, nei confronti della ditta Watches di De Martino Elvira, in persona dell'omonimo titolare, con atto di citazione notificato il 3.1.2001, nonché sulla domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale ed ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dalla convenuta nei confronti della società attrice, così provvede:

a) Accoglie la domanda proposta dalla parte attrice, per quanto di ragione, e per l'effetto, conferma integralmente quanto disposto con l'ordinanza emessa tra le parti da questo stesso giudice in data 4.12.2000 e ordina alla convenuta la cessazione del fatto lesivo mediante la cancellazione dei nomi di dominio internet *www.bancadisalerno.com* e *www.bancadisalerno.org*. presso la competente autorità di registrazione;

b) Rigetta ogni altra domanda proposta dalla parte attrice;

c) Rigetta le domande risarcitorie proposte dalla parte convenuta;

d) Condanna la convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese sostenute per il giudizio, cautelare e di merito, che liquida in complessivi € 2.227,44, di cui € 214,04 per esborsi, € 813,40 per diritti ed € 1.200 per onorario, oltre IVA, CPA e percentuale per spese generali, come per legge;

e) Dichiarà la sentenza provvisoriamente esecutiva.